

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“GRUPPO DI INIZIATIVA PER LA SICUREZZA DI CICLISTI E PEDONI”

ART. 1.
DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 e della normativa vigente l'associazione di promozione sociale denominata “GRUPPO DI INIZIATIVA PER LA SICUREZZA DI CICLISTI E PEDONI” abbreviato in “G.I.S. CICLISTI e PEDONI”, con sede in via Pensieri 8/A/6, Mirano –VE.

L'eventuale cambio di sede verrà deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 2.
FINALITA'

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che l'Associazione si propone sono in particolare:
 - a. promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
 - b. proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta; richiedere alle competenti istituzioni pubbliche la costruzione di piste ciclabili e l'installazione di tutti quegli strumenti che facilitino e favoriscano l'uso della bicicletta nella massima sicurezza;
 - c. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore;
 - d. promuovere la creazione della rete dei marciapiedi, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'ampliamento delle aree pedonali per restituire spazi urbani alla socialità e alle relazioni tra le persone;
 - e. promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito e più vivibile;
 - f. promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero con modalità escursionistiche per valorizzare gli aspetti ambientali culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone. Organizzare in proprio, o in collaborazione con altri enti o gruppi, manifestazioni, escursioni, raduni e viaggi in bicicletta. Studiare, pubblicare o realizzare percorsi ed itinerari cicloturistici;
 - g. elaborare, autonomamente, o su incarico di enti pubblici o di organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o di altre strutture e provvedimenti utili per realizzare gli obiettivi di cui ai punti precedenti;
 - h. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici; produrre strumenti audiovisivi multimediali e di

altro genere utili per favorire l'approfondimento tecnico, o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

- i. organizzare attività di formazione e di aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea
- j. attuare servizi od agevolazioni ai propri soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- k. ottenere per i propri soci e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- l. favorire i propri soci e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
- m. favorire la cooperazione con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

ART. 3 SOCI

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente potrà far ricorso all'Assemblea contro l'eventuale diniego entro 30 giorni.
3. Ci sono quattro categorie di soci :
 - Ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - Familiare o giovane (coloro che per parentela o per età inferiore a 18 anni usufruiscono di una riduzione della quota d'iscrizione);
 - Sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
 - Benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione);

ART.4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività prestate.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito e senza fine di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5
RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea, è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6
ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
2. Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.8
COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- L'Assemblea deve :
- Approvare il rendiconto del conto consuntivo e preventivo;
 - Fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - Approvare l'eventuale regolamento interno;
 - Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - Deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
 - Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci.

ART.9
VALIDITA' ASSEMBLEE

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il volto favorevole di 3/4 dei soci.

ART.10
VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART.11
CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra i componenti e dura in carica 3 anni e può essere rieleggibile.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART.12
IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dura in carica come il Consiglio Direttivo.

ART.13
RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. Contributi e quote associative;
 - b. Donazioni e lasciti
 - c. Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 14

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto depositato presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il trenta aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART.15

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 e art. 9. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio di cui è in possesso, qualunque sia la causa del suo scioglimento, ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.16

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
